



Unione europea  
Fondo sociale europeo



Regione Siciliana  
Assessorato Regionale dell'Istruzione  
e della Formazione Professionale

  
Fondo Sociale Europeo



**Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA del 23 marzo 2012**  
**POR FSE 2007 – 2013 Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale**  
**Progetto AZIONI DI SISTEMA PER LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE - LINEA COMUNI**

Area bilancio e gestione delle risorse finanziarie, Patto di Stabilità e nuovo sistema dei controlli interni dei Comuni	
Responsabile di Linea	Franco Peta
Laboratorio	1.D Azioni finalizzate alla lotta all'evasione dei tributi erariali e locali
Sede	Marsala - Siracusa
Esperto/i	Stefano Compagno - Maria Antonietta Lucchese
Contributo	Guida alle Segnalazioni per "Enti non commerciali con attività lucrativa" - Rassegna annotata

**Formez** **PA**



in: “Federalismo fiscale”, all’indirizzo: <http://emiliaromagna.agenziaentrate.it/?id=3982> (2010)

### Enti non commerciali

Le segnalazioni qualificate sugli enti che, pur qualificandosi come “non commerciali”, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative, possono essere di diverso tipo.

#### ESEMPI



- Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività di commercio d’articoli sportivi oppure che gestiscono palestre e piscine, organizzate come imprese commerciali, con tariffe differenziate in base al servizio offerto (sauna, estetica, corsi di ballo, ginnastica, ecc.)
- Circolo che esercita attività commerciali (ristorante, pizzeria, pub) i cui proventi non vengono dichiarati ai fini fiscali. La tessera di socio viene rilasciata a tutti gli avventori senza formalità, le iniziative svolte nel locale sono pubblicizzate, la dimensione e l’organizzazione del locale hanno evidente fine imprenditoriale
- Associazioni di Volontariato che svolgono corsi di ballo, ginnastica, cucina, musica, ecc.

Lo scopo del controllo del Comune è quello di fornire elementi volti a dimostrare la sussistenza di vere e proprie attività economiche di natura commerciale incompatibili con la natura dell’ente dichiarata ovvero l’abuso del regime fiscale agevolato previsto per le varie tipologie di ONLUS. Per queste segnalazioni assumono fondamentale importanza le attività di presidio del territorio svolte dalla Polizia Municipale e l’analisi dei dati in possesso degli Uffici Comunali:

- domande di autorizzazione all’installazione di insegne di esercizio, insegne pubblicitarie e cartellonistica presentate all’Ufficio Arredo Urbano
- dichiarazioni d’inizio attività o domande di autorizzazione presentate dalle Associazioni o Circoli privati che intendono somministrare alimenti e bevande
- licenze per l’esercizio d’attività di intrattenimento e spettacolo all’aperto

Se l’Ente non commerciale coincide con il possessore del fabbricato in cui viene svolta l’attività, le informazioni necessarie per effettuare una segnalazione qualificata possono essere ricavate dalla verifica della sussistenza delle condizioni richieste per il riconoscimento delle esenzioni ICI.

#### APPROFONDIMENTI

Gli **enti non Commerciali** sono “enti pubblici e privati (...) residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (art. 73, co. 1, lett. c, TUIR). In virtù delle finalità non lucrative perseguite, questi enti beneficiano di un regime fiscale agevolato (semplificazione degli adempimenti contabili, riduzione o esenzione delle imposte erariali e/o locali).

Per raggiungere e autofinanziare i propri fini istituzionali, gli enti non commerciali possono svolgere, entro determinati limiti e condizioni, anche attività commerciali purché queste abbiano un ruolo non prevalente o esclusivo.

Gli **enti di tipo associativo** sono soggetti alla disciplina fiscale degli enti non commerciali e sono ulteriormente agevolati per le attività svolte nei confronti dei propri associati, se conformi alle finalità istituzionali dell’ente. Le quote e i contributi associativi versati dagli associati non concorrono a formare il reddito imponibile (art. 148, co.1, TUIR). Tuttavia, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate a favore degli associati dietro pagamento di corrispettivi

specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinate in funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui hanno diritto, si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali. Pertanto, tali corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'ente, come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità (art. 148, co.2, TUIR).

Per gli enti di tipo associativo rientranti in determinate categorie (art. 148, co. 3, TUIR) - ad es. associazioni di promozione sociale, culturali, sportive dilettantistiche - la suddetta norma non si applica e, quindi, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti (ad esempio: corsi sportivi organizzati da associazioni sportive dilettantistiche; spese di tutor e materiale didattico per corsi formativi organizzati da associazioni culturali, ecc.). Per potersi avvalere di tale disposizione di favore è, però, necessario che tali enti si conformino ad alcune clausole, da inserire nei rispettivi atti costitutivi e statuti (ad es. garantire l'effettività del rapporto associativo, non distribuire utili o avanzi di gestione, ecc.).

Per tutti gli enti di tipo associativo si considerano, comunque, **sempre commerciali**, le seguenti attività (art. 148, co. 4, TUIR):

- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; gestione di spacci aziendali, mense e somministrazione di pasti; trasporto e deposito (merci e persone); organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; servizi portuali e aeroportuali; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

Eccezioni alla presunzione di commercialità valgono solo per gli enti di tipo associativo rientranti in determinate categorie (art. 148, co. 3, TUIR):

Associazioni con disciplina particolare (art. 148, co. 3, TUIR)					
Tipo di attività decommercializzata (art. 148, co. 5, 6 e 7 TUIR)	Politiche	Religiose	Associazioni promozione sociale	assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, formazione extrascolastica	sindacali e di categoria
Somministrazione alimenti bevande			Non comm. (1)		
Organizz. viaggi e soggiorni turistici	Non comm. (2)	Non comm. (2)	Non comm. (2)		Non comm.(2)

1) Le Associazioni di Promozione Sociale interessate sono solo quelle ricomprese tra gli enti le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno (art. 3, comma 6, lettera e, Legge 25 agosto 1991 n. 287), e i circoli privati ad esse affiliati. Le somministrazioni di alimenti e bevande devono essere effettuate presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar o esercizi similari. L'attività di bar/spaccio deve essere svolta dal circolo esclusivamente a favore dei propri associati, deve essere marginale e accessoria rispetto all'attività culturale o ricreativa istituzionalmente esercitata. Tale attività è considerata non commerciale sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA.

2) I viaggi ed i soggiorni turistici organizzati devono essere strettamente complementari alle attività istituzionali. La non commercialità riguarda esclusivamente le imposte sui redditi. Ai fini IVA l'attività è sempre commerciale.

Le **ONLUS** – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art. 10 D.Lgs. n. 460/1997) costituiscono un sotto-insieme degli enti non commerciali che operano in settori di attività ben individuati (art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 460/1997) per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'attività svolta deve essere diretta ad arrecare beneficio a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ovvero ai componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. Per alcuni settori di attività il fine solidaristico è perseguito a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa (ad esempio, per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente o per la ricerca scientifica).

Sono considerate ONLUS di diritto (art. 10, co. 8, D.Lgs. n. 460/1997) le organizzazioni di volontariato ex Legge n. 266/1991, le organizzazioni non governative ex Legge n. 49/1987 e le cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/1991. In particolare, l'organizzazione di volontariato svolge la propria attività senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

## TRATTAMENTO DELLE ONLUS IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

***Alle ONLUS si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali*** (art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997). Ciò comporta che per le ONLUS il **reddito complessivo** si determina, a norma dell'art. 143 (ex art. 108) TUIR, sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, d'impresa e redditi diversi).

Pertanto, poiché le agevolazioni recate dall'art. 150 (ex art. 111-ter) TUIR. interessano esclusivamente il reddito di impresa, le ONLUS sono assoggettate all'IRES (ex IRPEG) relativamente alle categorie dei redditi fondiari, di capitale e diversi (in tale senso, si esprime la circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998, tuttora valida ed attuale, con gli opportuni riferimenti aggiornati alla normativa oggi vigente).

Con riguardo al reddito di impresa, ai sensi dell'**art. 150 TUIR**,

- Non costituisce esercizio di attività commerciale lo *svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale (comma 1)*;
- Inoltre, i proventi derivanti dall'esercizio delle *attività direttamente connesse* non concorrono alla formazione del reddito imponibile (**comma 2**).

Il legislatore ha operato una **netta distinzione tra attività istituzionali** (indicate al comma 1, lett. a, dell'art. 10 del decreto legislativo n.460 del 1997) intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e **attività connesse**.

Le **attività istituzionali** sono, infatti, del tutto escluse dall'area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. A differenza delle attività istituzionali (decommercializzate), le **attività connesse** mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione normativa (comma 2, dell'art. 150 TUIR) alla formazione del reddito imponibile.

Il diverso trattamento tributario fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili prescritti alle ONLUS.

L'art. 20-bis, comma 1, lett. b), del DPR. n. 600 del 1973, prevede, infatti, l'obbligo, limitatamente alle attività connesse, della tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali. (in tal senso, la circolare sopra citata n. 168 del 1998).

(annotazione ai fini dei Laboratori tematici Formez – “Azioni finalizzate alla lotta all'evasione dei tributi erariali e locali” – Marsala/Siracusa – ottobre 2014)

## §

Si riporta un esempio di metodologia di controllo, tratto dalla Guida “Partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione e all'accertamento – Metodologie di controllo” (2011), realizzata dal Gruppo di Lavoro DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA, e pubblicata in “Federalismo fiscale”, all'indirizzo: <http://lombardia.agenziaentrate.it/?id=8981>.

### 4.6.3 METODOLOGIE DI CONTROLLO



*È importante sottolineare che l'attività e i servizi svolti dagli enti non commerciali a favore dei propri iscritti/soci non possono essere pubblicizzati con una insegna, né tramite manifesti che evidenziano un'attività rivolta a chiunque dietro pagamento di un biglietto/tessera.*

Lo scopo della segnalazione qualificata relativa a questo settore d'intervento è quello di individuare quegli enti che, pur qualificandosi come “non commerciali”, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative e possono essere di diverso tipo:

- Circolo che esercita attività commerciali (ristorante, pizzeria, pub) non svolta esclusivamente a favore dei propri associati, non marginale e accessoria rispetto all'attività culturale o ricreativa istituzionalmente esercitata. Le iniziative svolte nel locale sono pubblicizzate, la dimensione e l'organizzazione del locale hanno evidente fine imprenditoriale.
- Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività di commercio d'articoli sportivi oppure che gestiscono palestre e piscine, organizzate come imprese commerciali, con tariffe differenziate in base al servizio offerto (sauna, estetica, corsi di ballo, ginnastica, ecc.).

- Associazioni di Volontariato che svolgono corsi di ballo, ginnastica, cucina, musica, ecc.

Il Comune con riferimento a tale settore di segnalazione può effettuare i seguenti controlli:

1. riscontrare elementi riconducibili a un'attività commerciale ad esempio rivolta a qualsiasi soggetto dietro pagamento di un corrispettivo, svolta da associazioni non commerciali utilizzando le seguenti banche dati comunali:
  - a) accertamenti e verbali della Polizia Municipale;
  - b) accertamenti ICI;
  - c) accertamenti TARSU;
  - d) TOSAP/COSAP. Sul punto è importante sottolineare che l'attività e i servizi svolti dagli enti non commerciali a favore dei propri iscritti/soci non possono essere pubblicizzati con una insegna né tramite manifesti che evidenziano un'attività rivolta a chiunque dietro pagamento di un biglietto o l'emissione di una tessera;
  - e) agevolazioni/patrocini che i Comuni possono deliberare<sup>23</sup> nei confronti delle Onlus e degli altri enti non commerciali, prevedendo la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza o la concessione di immobili;
  - f) ufficio commercio: es: licenze TULPS, autorizzazioni somministrazioni alimenti e bevande, comunicazione esercizio di vicinato, DIAP/SCIA.
2. Concessione demaniale con canone agevolato per gestione porto turistico (informazioni/rilievi fotografici relativi al numero di posti barca/ormeggi; tali dati sono in possesso della Gestione Associata per l'espletamento delle funzioni amministrative relative al demanio lacuale);
3. verificare se uno degli uffici sopra indicati nell'ambito di un procedimento amministrativo ha acquisito lo statuto dell'ente non commerciale. L'analisi dello statuto è importante al fine di controllare se sono state inserite le clausole ex art 148 T.U.I.R. (principio di democraticità, divieto distribuzione degli utili, obbligo di devolvere il patrimonio ad enti con finalità analoghe). Si evidenzia che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non sono considerate commerciali se gli enti non commerciali inseriscono le citate clausole negli statuti e si conformano alle stesse;
4. confrontare l'elenco degli enti non commerciali, che presentano elementi riconducibili allo svolgimento di un'attività commerciale, con SIATEL v.2 PuntoFisco, al fine di verificare l'attribuzione della partita IVA e la conseguente presentazione del modello Unico ENC;
5. verificare se nel sito internet dell'ente/associazione non commerciale viene pubblicizzata l'attività o il servizio offerto, un'attività di somministrazione o organizzazione spettacoli rivolta a chiunque dietro pagamento di un corrispettivo (in questo caso si ravvisa la c.d. mancata spendita del nome, in quanto viene pubblicizzata l'attività/servizio offerto e non il carattere associativo dell'organizzazione);

---

<sup>23</sup> Per esempio, ai sensi dell'Art. 21 del d. lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

6. verificare l'effettuazione di una pubblicità tradizionalmente utilizzata da un'impresa commerciale (radio, manifesti, televisione ecc.). E' importante prestare attenzione al contenuto del messaggio per comprendere bene i soggetti a cui è rivolto.

*La pubblicizzazione di tariffe differenziate con eventuale presenza di sconti e/o promozioni a seconda del servizio reso, durata e frequenza accesso (es. abbonamento annuale, trimestrale con possibilità ingresso tre volte alla settimana o solo nel weekend) è in contrasto con il carattere associativo degli enti non commerciali. L'iscrizione annuale e la vendita di pacchetti di abbonamento di importo diverso a seconda dei servizi usufruibili, infatti, non possono che costituire compensi contrattualmente stabiliti in quanto controprestazione di un servizio reso. Qualora si trattasse di ordinari contributi associativi non dovrebbe sussistere un rapporto sinallagmatico diretto tra versamento del socio e attività dell'associazione.*

Dall'incrocio di una o più informazioni reperite dalle banche dati sopra descritte, è possibile pervenire ad una segnalazione qualificata.

Per tale ambito di intervento rivestono un ruolo strategico i controlli in materia di polizia commerciale effettuati dalla Polizia Locale. Si evidenzia che gli elementi del verbale di accertamento sullo stato dei luoghi, redatto dalla Polizia Locale con i poteri di cui all'art. 13 L. 689/81 e art. 16 R.D. 733/19731 TULPS, a seguito dell'accesso presso un ente non commerciale, utili ai fini di una segnalazione qualificata, sono:

- qualificazione ente non commerciale (acquisizione Statuto);
- affiliazione CONI (in caso di associazione sportiva dilettantistica). L'elenco è reperibile sul sito internet [www.coni.it](http://www.coni.it);
- descrizione dei luoghi (attività commerciale prevalente rispetto all'attività associativa<sup>24</sup>, accesso diretto da pubblica via, accesso indiscriminato da parte di chiunque, presenza di vetrina, insegna pubblicitaria);
- presenza di autorizzazioni<sup>25</sup>, licenze, comunicazioni all'Ufficio Commercio/SUAP;
- presenza di personale dipendente, tale dato deve essere incrociato con le informazioni presenti in Siatel v.2 PuntoFisco - presentazione modello 770<sup>26</sup>. La cir-

---

<sup>24</sup> *I mq destinati ad attività commerciale (es somministrazione alimenti e bevande) nettamente superiori a quelli utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente non commerciale.*

<sup>25</sup> *Per il rilascio delle autorizzazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande agli enti/associazioni non commerciali che, oltre a perseguire scopi sportivi, ludico-ricreativi, svolgono le tipologie di attività sopra descritte (in maniera non prevalente e rivolta solo agli associati) si applica un particolare regime autorizzatorio disciplinato dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.*

<sup>26</sup> *Il modello 770 deve essere presentato dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta; in tale dichiarazione devono essere specificati gli emolumenti e le trattenute corrisposte ai dipendenti.*

costanza che l'ente abbia molti collaboratori, insieme ad altri indizi, può essere sintomatico dello svolgimento di una attività commerciale in piena regola.

- presenza di non soci. Per l'ingresso nei locali non è sufficiente il possesso di una tessera ma è necessario che i nominativi siano inseriti nel libro<sup>27</sup>/elenco dei soci ovvero che il nominativo venga ratificato dal collegio dei soci (acquisizione libro/elenco soci, verbali ratifica/nomina soci, verbali assemblee).

E' importante estendere il controllo anche al titolo di possesso dell'immobile utilizzato dall'ente non commerciale, al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra presidente/soci dell'ente non commerciale e titolare dell'immobile in quanto potrebbero celare fattispecie riconducibili all'interposizione fittizia. A tal fine è necessario effettuare i seguenti riscontri:

- contratto di locazione (presenza di un canone annuo al di sotto del valore di mercato);
- costruzione/ristrutturazione immobile - permesso a costruire/concessione edilizia/ licenza edilizia, D.I.A./SCIA (il soggetto richiedente il titolo abilitativo è un socio o presidente dell'ente non commerciale).

Elementi utili per dimostrare una distribuzione occulta di utili (che fa decadere l'ente non commerciale dalle agevolazioni previste dalla normativa ) sono:

- residenza nell'immobile dell'Ente non commerciale del presidente o soci;
- autovettura intestata a un ente non commerciale ma utilizzata in via esclusiva dal presidente o soci.

Il riscontro di elementi riconducibili a distribuzione occulta di utili è un'informazione utile anche per l'ambito d'intervento "Beni indici di capacità contributiva".

<sup>27</sup>E' importante evidenziare che non sussiste una previsione normativa relativa all'obbligatorietà da parte di un ente non commerciale della tenuta del libro soci (non soggetti a vidimazione o bollatura).

#### 4.6.4 ESEMPIO DI MOTIVAZIONE



##### **Esempio 1**

Da un accertamento ICI prot. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è emerso il disconoscimento dell'esenzione dal tributo per un immobile che, diversamente da quanto dichiarato, è destinato allo svolgimento di attività non comprese tra quelle previste nell'art 7, comma 1, lett i) del D. Lgs. 504/92.

Nello specifico dall'accertamento in loco effettuato dalla Polizia Locale in data 09/09/2010, è stato rilevato che l'ente non commerciale svolge esclusivamente un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (pizzeria) nei confronti di persone anche non soci in assenza della necessaria autorizzazione comunale.

Da un riscontro in Siatel v. 2 PuntoFisco è emerso che l'ente non commerciale non ha partita IVA (segnalazione valida anche ai fini della segnalazione: svolgimento di attività senza partita IVA).



##### **Esempio 2**

Da un controllo effettuato dalla Polizia Locale in data 08/10/2008 la Polizia Locale ha accertato che presso l'associazione sportiva dilettantistica "circolo ippico XXXX " vengono effettuate le prestazioni di servizi (lezioni, ricovero e gestione cavalli, ivi comprese visite veterinarie) ed effettuata la vendita di articoli sportivi, quest'ultima in assenza della prescritta comunicazione al Comune a persone anche non soci. Il terreno e gli immobili del circolo ippico sono stati concessi in locazione dalla società XXX ad un canone di euro \_\_\_\_\_, al di sotto del valore di mercato.

L'associazione sportiva dilettantistica inoltre ha concesso in comodato gratuito parte dell'immobile in cui viene svolta l'attività al Presidente \_\_\_\_\_.

Da un controllo effettuato presso l'Ufficio Anagrafe risulta che il Presidente e il suo nucleo familiare composto da \_\_\_\_\_, è residente dal \_\_\_\_\_.

Da un riscontro in Siatel v.2 PuntoFisco è emerso che l'ente non commerciale non ha P. IVA.

Documentazione disponibile: Statuto, verbale P.L. ; elenco soci e verbali assemblea, contratto di locazione.



##### **Esempio 3**

Da un controllo sul sito internet di un'associazione culturale è emerso che viene pubblicizzato in data 03/07/2009 uno spettacolo musicale nei propri locali con ingresso a pagamento pari ad euro 15.

Dal controllo effettuato dalla P.L. in data 02/05/2010 è stato accertata la somministrazione alimenti e bevande anche a non soci, previo acquisto di una tessera al momento dell'accesso al locale.

Dall'esame dello statuto dell'ente non commerciale, presente agli atti dell'Ufficio Commercio, è emerso che non contiene le clausole indicate nell'art 148 del TUIR.

Da un riscontro in Siatel v. 2 PuntoFisco è stato riscontrato che l'ente non commerciale non ha partita IVA.




##### **Esempio 4**

Da un controllo sulle pubbliche affissioni è emerso che l'associazione XXX nell'anno 2008 – 2009 - 2010 è stata promotrice di uno spettacolo in aree pubbliche/all'aperto, con annessa ristorazione/bar, aperto a chiunque dietro pagamento di un corrispettivo.

Per lo spettacolo ha richiesto e ottenuto dal Comune la licenza per lo svolgimento dell'attività di spettacolo ai sensi dell'art 69 del TULPS .




Da un riscontro in Siatel v. 2 PuntoFisco è emerso che l'ente non commerciale non ha partita IVA.



**Esempio  
5**

Da un riscontro presso il sistema informatico della Polizia Locale, relativo alla gestione delle procedure sanzionatorie, è emerso che sono state contestate in via Roma nelle date 05.02.2008 e 11.03.2008 delle infrazioni di tipo commerciale e relative al T.U.L.P.S. all'associazione denominata "XXX". In data 05.02.2008 è stata contestata la mancanza dell'autorizzazione all'attività di somministrazione e di intrattenimenti danzanti; al momento del sopralluogo della P.L. erano presenti circa 300 persone, di cui 200 associati nella stessa serata. In data 11.03.2008 è stata contestata la stessa infrazione: accesso consentito a chiunque, previo pagamento di euro 10, con associazione al momento dell'accesso al locale. Al momento del sopralluogo erano presenti 196 persone. L'associazione attualmente non è più operante.



**Esempio  
6**

Dai dati contenuti nell'atto di concessione rilasciato dalla Gestione Associata con riferimento al porto turistico del Comune di \_\_\_\_\_ risulta che l'associazione sportiva dilettantistica xxx paga un canone annuo pari ad € \_\_\_\_\_.

Dalle informazioni, in particolare dai rilievi effettuati in data \_\_\_\_\_, in possesso della Gestione Associata, è emerso che la l'associazione XXX gestisce 120 posti barca (dato confermato anche dall'indicazione presente nel sito internet dell'associazione).

Il prezzo di mercato di noleggio annuale dei posti barca è stato stimato in euro \_\_\_\_\_ sulla base di rilevazioni di prezzi applicati nei porti pubblici (gestiti in proprio dai Comuni lombardi).

I ricavi stimati, moltiplicando il prezzo medio con il numero dei posti barca gestiti dall'associazione, ammontano ad euro \_\_\_\_\_.

Da un controllo presente nell'applicativo SIATEL v.2 PuntoFisco è emerso che l'associazione non ha presentato il modello UNICO ENC.

L'ente non commerciale svolge anche le seguenti attività: ristorazione e noleggio senza conducente, per i quali ha inoltrato in data \_\_\_\_\_ comunicazione al Comune (DIA).

Dal sito internet dell'associazione sono state reperite le seguenti informazioni: il servizio di ristorante aperto al pubblico, corso di vela e canottaggio rivolti a chiunque previo pagamento di una quota (comprendente tesseramento sociale, pasto e/o servizi accessori).

Vengono pubblicizzate sul sito internet, i seguenti servizi: capannone per ricovero piccole imbarcazioni, possibilità di ormeggio per transito

Documentazione disponibile: 1) atto di concessione con indicazione canone, 2) rilievi fotografici; 3) dati utilizzati per stima prezzo medio annuale ormeggio/posto barca.